

15

**TRIBUNALE DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA DI TRENTO
SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO**

INDICE

Normativa

D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, art. 90 e 107

D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426

Schema riassuntivo sulla composizione del T.R.G.A. Trentino – Alto Adige

Criteri

Ampliamento della pianta organica di magistratura

Delibera del 28 febbraio 2003

Indennità di bilinguismo

Delibera del 10 luglio 2003

Designazione magistrati

Delibera del 20 aprile 2007

Delibera del 15 giugno 2007

NORMATIVA

D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1972, n. 301.

TITOLO IX

Organi giurisdizionali

Art. 90. Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano ⁽¹⁾.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo - 6 aprile 1995, n. 109 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale) ha dichiarato che non spetta alla Stato nominare unilateralmente il Presidente della Commissione paritetica prevista dall'art. 107, primo comma, e conseguenzialmente annulla il decreto 24 agosto 1994 del Ministero per la funzione pubblica.

D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 agosto 1984, n. 217.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, numero 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Udito il parere del Consiglio di Stato del 31 gennaio 1973;

Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto:

1. Il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'art. 90 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ha sede a Trento. La sua circoscrizione comprende la provincia di Trento.

Ad esso sono assegnati sei magistrati, di cui uno con la qualifica di presidente e cinque con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

Due di questi, scelti tra gli appartenenti alle categorie di cui al successivo art. 2, sono designati dal consiglio provinciale di Trento e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Essi durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente designati. Gli stessi non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Per il periodo di durata in carica ai predetti due magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali ⁽³⁾.

Il collegio giudicante è composto del presidente e di due consiglieri, dei quali uno tra quelli nominati ai sensi del precedente terzo comma. Le funzioni di presidente sono svolte in ogni caso da un magistrato di carriera.

Per l'assolvimento delle funzioni del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento i posti della tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati di tre unità della qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1988, n. 14).

2. La sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, istituita con l'art. 90 dello statuto, ha sede in Bolzano. La sua circoscrizione comprende la provincia di Bolzano.

Ad essa sono assegnati otto magistrati con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali quattro appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro appartenenti al gruppo linguistico tedesco ⁽⁴⁾.

I magistrati della sezione autonoma sono per la metà nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano limitatamente agli appartenenti al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra metà sono nominati dal Consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, previo svolgimento di un'apposita procedura di selezione. Essi debbono appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) professori universitari di prima fascia in materie giuridiche in ruolo da almeno 10 anni;

b) magistrati di ogni ordine, che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, o con qualifica equiparata;

c) avvocati e procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;

d) avvocati che abbiano effettivamente esercitato la professione con iscrizione nell'albo degli avvocati per almeno dieci anni, anche se non più iscritti all'albo; agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576;

e) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di Trento, dei comuni o di altri enti pubblici locali delle province stesse, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, con almeno dieci anni di effettivo servizio in tale qualifica ⁽⁵⁾.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

(5) Gli originari commi terzo, quarto e quinto sono stati così sostituiti con il presente terzo comma, dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 236; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 236/2017. Precedentemente, il comma terzo era stato modificato dall'art. 2, D.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554 e i commi quarto e quinto erano stati aggiunti dagli artt. 2 e 3, del medesimo D.P.R. n. 554/1987.

3. Il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi:

1) dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di Trento, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata al territorio della provincia di Bolzano;

2) dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Trento, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima.

La sezione autonoma di Bolzano, oltre che nelle materie attribuite dallo statuto alla sua competenza inderogabile, decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi:

1) dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di Bolzano, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata al territorio della provincia di Trento;

2) dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Bolzano, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima.

I conflitti di competenza tra il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono decisi dal Consiglio di Stato.

Ferma restando la competenza prevista nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per gli atti aventi efficacia sull'intero territorio della regione Trentino-Alto Adige la competenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ovvero della sezione autonoma di Bolzano si determina sulla base della prevalenza degli effetti dell'atto o provvedimento nell'ambito del territorio dell'una o dell'altra provincia.

Il ricorso proposto contro atti o provvedimenti aventi efficacia nell'intero territorio regionale deve essere notificato ai presidenti della giunta provinciale di Trento e di Bolzano, che, al pari degli altri soggetti cui il ricorso stesso è notificato e di ogni altro interveniente, possono eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento al criterio della prevalenza dell'efficacia dell'atto.

Il presidente del tribunale o della sezione autonoma investito del ricorso, previa pronuncia sull'eventuale domanda di sospensiva del provvedimento impugnato, sospende il giudizio dandone comunicazione alle parti e trasmette tempestivamente il fascicolo al Consiglio di Stato, che decide non oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Le parti possono presentare memorie illustrative entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

La decisione del Consiglio di Stato e il relativo fascicolo sono trasmessi entro i successivi dieci giorni dalla pronuncia alla segreteria dell'organo giurisdizionale dichiarato competente, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

La segreteria del Consiglio di Stato dà notizia della trasmissione del fascicolo all'organo giurisdizionale che aveva disposto la sospensione del giudizio, qualora lo stesso non sia stato dichiarato competente a conoscere il merito del ricorso.

4. 1. I quattro magistrati della sezione autonoma di Bolzano, nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco.

2. I quattro magistrati nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, previo svolgimento di un'apposita procedura di selezione, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico tedesco e due al gruppo linguistico italiano. La selezione viene effettuata da una commissione composta da uno dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14, designato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, da un magistrato amministrativo designato dal Presidente della sezione autonoma di Bolzano, da un avvocato che abbia effettivamente esercitato la professione con iscrizione nell'albo degli avvocati per almeno dieci anni, designato dal Consiglio dell'ordine di Bolzano, e da un professore universitario di prima fascia in materie giuridiche, in ruolo da almeno dieci anni, designato dal consiglio provinciale. Ai membri della commissione è richiesta un'eccellente conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. La commissione è insediata presso il consiglio provinciale, ed è presieduta dal consigliere di Stato. La commissione, ricevuti i curricula dei candidati appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 2, sulla base della valutazione comparativa degli stessi, dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo richiesto e degli esiti di un colloquio sulle materie di diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto civile e diritto processuale civile, stila in ordine alfabetico un elenco di candidati idonei. Il consiglio provinciale, individuati i candidati da nominare nell'ambito dell'elenco predisposto dalla commissione, provvede su conforme proposta della maggioranza dei consiglieri provinciali dei rispettivi gruppi linguistici.

3. I magistrati della sezione autonoma di Bolzano sono collocati in un ruolo speciale di magistrati di carriera di otto unità che viene aggiunto alla tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, recante la seguente dizione: "Ruolo speciale dei consiglieri della sezione autonoma di Bolzano" ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 19 maggio 2017, n. 77; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 77/2017.

5. Per la nomina dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano costituisce requisito la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata a termini delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni. Costituisce altresì requisito per la nomina l'età non inferiore a 40 anni e non superiore a 60 anni ⁽¹²⁾.

I magistrati della sezione autonoma di Bolzano non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186 .

Salvo quanto diversamente disposto nel precedente comma, ai predetti magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali; gli eventuali provvedimenti di rimozione, sospensione o collocamento a riposo anticipato, sono adottati, limitatamente ai magistrati di nomina del consiglio provinciale di Bolzano, previa intesa con il consiglio provinciale stesso.

[In sede di prima applicazione del presente decreto, il limite di età previsto in anni cinquanta, indicato al primo comma, viene stabilito in anni quarantacinque (5/b)] ⁽¹³⁾.

(12) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 19 maggio 2017, n. 77; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 77/2017.

(13) Comma soppresso dall'art. 10, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

6. Il presidente della sezione autonoma di Bolzano è nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alternandosi ogni due anni, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca designato dai magistrati della sezione autonoma ⁽¹⁴⁾.

In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della sezione è sostituito dal componente più anziano appartenente allo stesso gruppo linguistico.

Il presidente della sezione autonoma di Bolzano esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa vigente per i presidenti di tribunale regionale amministrativo.

(14) Comma sostituito dall'art. 4, D.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554 e dall'art. 4, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 maggio 2017, n. 77.

7. La sezione autonoma di Bolzano decide con l'intervento di quattro componenti, appartenenti per la metà a ciascuno dei gruppi linguistici italiano e tedesco.

Le decisioni della sezione autonoma di Bolzano sono assunte a maggioranza dei voti dei componenti del collegio, con il voto determinante del presidente in caso di parità di voti, salvo che, a termine dell'art. 91, ultimo comma dello statuto, per i procedimenti concernenti i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici, proposti dai consiglieri regionali provinciali o comunali ai sensi dell'art.

92 dello statuto stesso, nonché per la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali di cui all'art. 84 del ripetuto statuto.

Nelle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

8. Sulla procedura di cui all'art. 84 dello statuto la sezione autonoma di Bolzano decide con lodo arbitrale non soggetto ad alcuna impugnativa.

9. Sui ricorsi avverso provvedimenti ritenuti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici proposti ai sensi dell'art. 92 dello statuto, la sezione autonoma di Bolzano adotta, senza il voto determinante del presidente a termini dell'ultimo comma dell'art. 91 dello statuto stesso, atti non soggetti ad alcun gravame. Qualora non sia raggiunta la maggioranza dei voti dei componenti, la sezione ne dà atto nella decisione ed il ricorso si intende respinto.

Ai sensi dell'art. 92 dello statuto, il ricorso può essere proposto dal consigliere regionale, provinciale o comunale nel caso che la lesione del principio di parità tra i gruppi linguistici sia stata preventivamente riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consigliere che si ritiene leso. Con il ricorso deve essere depositato l'atto da cui risulti l'adesione della maggioranza del gruppo linguistico, con firma autografa dei consiglieri.

Avviso dell'avvenuta proposizione del ricorso da parte del consigliere regionale, provinciale o comunale, deve essere pubblicato nel primo Bollettino ufficiale utile della regione.

Il cittadino, che si ritiene direttamente leso dal provvedimento già impugnato ai sensi del primo comma ed al quale il provvedimento non sia stato direttamente comunicato, può, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale regionale, proporre ricorso ovvero sottoscrivere il ricorso del consigliere, adducendo vizi di legittimità; in tali casi si applica la disciplina prevista dal precedente art. 7.

Nel caso in cui contro lo stesso provvedimento, oltre al ricorso del consigliere proposto a termine dell'art. 92 dello statuto, venga proposto ricorso dal cittadino interessato, la sezione autonoma di Bolzano - senza procedere alla riunione dei due ricorsi - decide prima il ricorso presentato dal cittadino.

Sui ricorsi proposti ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, la sezione autonoma di Bolzano decide con lodo arbitrale non soggetto ad alcuna impugnativa.

10. I ricorsi previsti dal precedente art. 9 sono di competenza inderogabile della sezione autonoma di Bolzano.

Qualora il presidente della sezione autonoma di Bolzano ritenga che la definizione dei ricorsi proposti a termini del disposto di cui all'art. 92 dello statuto possa avere influenza su ricorsi pendenti avanti il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, ne trasmette copia alla segretaria del tribunale stesso.

Il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, con ordinanza, sospende il giudizio in corso, ove ritenga pregiudiziale la definizione del ricorso proposto a mente del disposto di cui al citato art. 92 rispetto a quello pendente innanzi a sé.

Della sospensione del giudizio è data comunicazione, a cura della segreteria, alla sezione autonoma di Bolzano, la quale trasmette alla segreteria del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento il provvedimento che definisce il ricorso pregiudiziale.

Della intervenuta definizione del ricorso proposto ai sensi dell'art. 92 è data comunicazione, con lettera raccomandata, alle parti costituite nel procedimento sospeso. Entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione il giudizio può essere riassunto con le modalità indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e successive modificazioni.

11. L'insediamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano ha luogo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel giorno fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi almeno quindici giorni prima nella Gazzetta Ufficiale.

12. Presso il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nonché presso la sezione autonoma di Bolzano è costituito un ufficio di segreteria ai sensi dell'art. 18 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e successive modificazioni, diretto da un segretario generale.

Per la copertura del posto di segretario generale può essere chiamato un funzionario in possesso della qualifica di dirigente appartenente ai ruoli dello Stato, della regione o delle province autonome. La nomina è conferita dal Commissario del Governo competente su proposta del presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa d'intesa col Presidente del Consiglio di Stato ⁽¹⁵⁾.

Per il personale dell'ufficio del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento la dotazione organica delle tabelle allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186 , è aumentata delle unità di personale previste nella allegata tabella A, che costituisce la dotazione organica dell'ufficio del tribunale di giustizia amministrativa di Trento ⁽¹⁶⁾.

Per il personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano di cui al primo comma è istituito il ruolo locale sulla base degli organici stabiliti nella allegata tabella B, ai sensi dell'art. 89 dello statuto e delle relative norme di attuazione.

I provvedimenti relativi al personale del ruolo locale istituito ai sensi del quarto comma sono emanati dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano e sono soggetti al controllo della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano ⁽¹⁷⁾.

Le modifiche della tabella B relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano, vengono effettuate osservando le procedure previste dall'articolo 107 dello statuto di autonomia in deroga al decreto legislativo 11 luglio 1996, n. 445 ⁽¹⁸⁾.

(15) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161. Per la cessazione dell'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi: per il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 19 maggio 2011, n. 92; per Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 6 aprile 2016, n. 51; per gli effetti di tale ultima disposizione vedi l'art. 2, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 51/2016.

(16) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

(17) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

(18) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

13. Tutti i ricorsi di competenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, proposti e giacenti presso la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e per i quali non sia stata presentata domanda di fissazione di udienza, sono trasmessi d'ufficio alle segreterie del tribunale o della sezione autonoma, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dei predetti uffici.

Le segreterie stesse danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite.

Le parti che vi abbiano interesse, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione dell'avviso delle segreterie, devono richiedere al presidente del tribunale ovvero a quello della sezione autonoma la fissazione dell'udienza di trattazione.

I ricorsi notificati prima della data di insediamento del tribunale e della sezione autonoma, ancorché diretti al Consiglio di Stato, e non ancora depositati a tale data presso la segreteria del Consiglio di Stato, devono essere depositati presso le segreterie del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento o della sezione autonoma di Bolzano, a seconda della rispettiva competenza.

14. Per gli effetti di cui all'art. 93 dello statuto, sono nominati due consiglieri di Stato, appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, scelti tra le categorie di cui al n. 2 dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché al precedente art. 2.

La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano. Per la nomina è richiesto altresì il parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Costituisce requisito per la nomina la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca accertata ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La relativa attestazione comporta l'estensione ai predetti consiglieri di Stato della norma di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, e successive modificazioni, sull'attribuzione dell'indennità speciale di seconda lingua ⁽¹⁹⁾.

L'assegnazione dei predetti consiglieri alle sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato è disposta, all'inizio di ogni anno, con il decreto previsto dall'articolo 12, primo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 ⁽²⁰⁾.

Uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, nominati ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve far parte del collegio della sezione di cui all'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando questa è investita di atti riguardanti la provincia di Bolzano. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 43, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 ⁽²¹⁾.

I ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano vengono attribuiti per la trattazione alle sezioni del Consiglio di Stato alle quali sono assegnati i predetti consiglieri; del collegio giudicante sui predetti ricorsi deve far parte almeno uno di essi.

Ai predetti consiglieri di lingua tedesca, sempreché risiedano in provincia di Bolzano, non si applica il disposto dell'art. 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186 .

Ai fini della nomina dei consiglieri di Stato di cui al presente articolo la dotazione organica del ruolo dei consiglieri di Stato, di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, numero 186 , è aumentata di due unità ⁽²²⁾.

(19) Gli attuali commi terzo, quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 6, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

(20) Gli attuali commi terzo, quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 6, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

(21) Gli attuali commi terzo, quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 6, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

(22) Vedi, anche, l'art. 1, comma 3-ter, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

15. Per il primo funzionamento degli uffici di segreteria del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, il commissario del Governo nella provincia di Trento ed il commissario del Governo nella provincia di Bolzano provvedono, per la parte di rispettiva competenza, alla copertura provvisoria dei posti, per la durata massima di quattro anni, scegliendo il personale tra i dipendenti di ruolo dello Stato, nonché tra i dipendenti di ruolo della regione, delle province autonome e dei comuni delle province interessate, previa intesa con il presidente della regione per i dipendenti della regione, con i presidenti delle province autonome per i dipendenti delle rispettive province e con i sindaci dei comuni per i dipendenti dei singoli comuni. Il personale predetto è collocato in posizione di comando.

Al personale dell'ufficio di segreteria della sezione autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni.

Per la copertura della dotazione organica dell'ufficio del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, di cui alla allegata tabella A, si provvede mediante procedure di

mobilità cui sono ammessi i dipendenti in servizio presso gli uffici statali aventi sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige nonché i dipendenti in servizio presso la regione Trentino-Alto Adige, la provincia autonoma di Trento e gli enti locali aventi sede nella medesima regione, ovvero mediante pubblici concorsi. Il Commissario del Governo per la provincia di Trento provvede all'espletamento delle predette procedure di mobilità nonché dei predetti concorsi su proposta del presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Stato ⁽²³⁾.

(23) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161 e, successivamente, abrogato dal comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. 19 maggio 2011, n. 92.

16. Per il funzionamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per lo svolgimento dei giudizi innanzi ai predetti organi si applicano, salvo quanto disposto nei precedenti articoli, le disposizioni delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 aprile 1982, n. 186 .

17. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le spese per il funzionamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione, sono a carico dello Stato e sono sostenute, in deroga a quanto disposto dall'art. 53 della legge 27 aprile 1982, n. 186 , dai commissari del Governo nelle province di Trento e di Bolzano, con i fondi loro accreditati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante aperture di credito.

18. È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme del presente decreto.

19. La disciplina della materia e delle procedure di cui al combinato disposto dell'art. 19, terzo comma, dello statuto e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 , è subordinata all'approvazione di apposita norma di attuazione.

19-bis. Ai magistrati della sezione autonoma di Bolzano di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché ai consiglieri di Stato di cui all'art. 14 del decreto stesso, si applicano le norme relative alla ricongiunzione e al riscatto dei periodi assicurativi, nonché al computo dei servizi, stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

Ai consiglieri scelti tra gli appartenenti alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 si applica il disposto di cui al precedente comma, sempreché essi non si siano avvalsi delle facoltà di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 ⁽¹⁹⁾.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai consiglieri di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto ⁽²⁰⁾.

(19) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 236.

(20) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1988, n. 14).

19-ter. 1. A decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono delegate alla Provincia autonoma di Trento, con riferimento al proprio territorio, le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. Tali funzioni ricomprendono l'attività di competenza del personale tecnico amministrativo assegnato al predetto Tribunale, ivi compreso il segretario generale, nonché la gestione dei beni mobili e degli immobili necessari al funzionamento del TRGA, escluse le spese per il personale di magistratura.

2. Spettano al personale tecnico amministrativo di cui al presente articolo le attribuzioni che le norme statali demandano al personale statale dei tribunali amministrativi regionali che riveste le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dal personale di magistratura. Il segretario generale è nominato dalla Giunta provinciale previa intesa con il Presidente del Tribunale di cui al comma 1, individuandolo fra il personale con qualifica di dirigente.

3. Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici di segreteria del Tribunale può, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere di essere inquadrato, con effetto dalla data indicata al comma 1, nel ruolo del personale della Provincia autonoma di Trento, fatto salvo l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza. L'inquadramento avviene sulla base della tabella di equiparazione prevista nell'Allegato A al presente decreto. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali è attribuito il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti; la differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza e quello attribuito per effetto dell'inquadramento nel ruolo provinciale è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile. Fino a diversa disposizione del competente contratto collettivo provinciale di lavoro al personale assegnato al TRGA continua ad essere corrisposta l'indennità di amministrazione con le modalità e negli importi previsti per i dipendenti dei TAR.

4. Il personale di cui al comma 3 che non richieda di essere inquadrato nei ruoli della Provincia, qualora in posizione di comando, è restituito all'Amministrazione di appartenenza entro 60 giorni, ovvero se dipendente dello Stato è assegnato anche fuori ruolo al Commissariato del Governo della provincia di Trento previa richiesta da presentare entro il termine previsto dal comma 3. Al personale inquadrato nel ruolo della Provincia autonoma di Trento già dipendente dello Stato al momento della decorrenza della delega di cui al comma 1 è garantita la facoltà di rientrare nelle amministrazioni di precedente appartenenza in caso di revoca della predetta delega.

5. La Provincia assicura l'assegnazione al TRGA di Trento di una dotazione di personale, individuata d'intesa con il Presidente del Tribunale medesimo, nel limite massimo di tre unità equivalenti di personale tecnico amministrativo per ogni magistrato assegnato, oltre al segretario generale.

6. Le somme spettanti alla Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale per l'esercizio delle funzioni delegate dal presente articolo sono determinate con specifica intesa tra Stato e Provincia autonoma, anche riferita a un periodo pluriennale, che tenga conto della media annua delle spese sostenute dallo Stato per le medesime funzioni nel triennio precedente.

7. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo la Provincia autonoma di Trento, fermo restando quanto disposto dal comma 2, applica la normativa provinciale in materia di personale, di contabilità e di attività contrattuale avvalendosi a tal fine delle competenti strutture provinciali ⁽²⁵⁾.

(25) Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 19 maggio 2011, n. 92.

19-quater. 1. Sono delegate alla provincia autonoma di Bolzano, con riferimento al proprio territorio, le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano. Tali funzioni ricomprendono l'attività di competenza del personale tecnico amministrativo assegnato al predetto Tribunale, ivi compreso il segretario generale, nonché la gestione dei beni mobili e degli immobili necessari al funzionamento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, escluse le spese per il personale di magistratura.

2. Spettano al personale tecnico amministrativo di cui al presente articolo le attribuzioni che le norme statali demandano al personale statale dei tribunali amministrativi regionali che riveste le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dal personale di magistratura. Il segretario generale è nominato dalla giunta provinciale previa intesa con il Presidente del Tribunale di cui al comma 1, individuandolo fra il personale con qualifica di dirigente ovvero con funzioni dirigenziali.

3. Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici di segreteria del Tribunale di cui al comma 1 può, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere di essere inquadrato nel ruolo ovvero in un apposito ruolo del personale della provincia autonoma di Bolzano, salvo l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del suddetto inquadramento è effettuata una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del Tribunale amministrativo di Bolzano - personale amministrativo - ruolo locale approvate con articolo 9 del decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161. L'inquadramento avviene sulla base della tabella di equiparazione prevista nell'allegato A al presente decreto. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali è attribuito il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti; la differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza e quello attribuito per effetto dell'inquadramento nel ruolo provinciale è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è valutato a tutti gli effetti. Per la

ricongiunzione dei servizi ai fini di trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia. Fino a diversa disposizione del competente contratto collettivo provinciale di lavoro, al personale assegnato al Tribunale di cui al comma 1, continua ad essere corrisposta l'indennità di amministrazione con le modalità e negli importi previsti per i dipendenti dei tribunali amministrativi regionali.

4. Il personale di cui al comma 3 che non richieda di essere inquadrato nel ruolo ovvero in un apposito ruolo del personale della provincia, qualora in posizione di comando, è restituito all'Amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni, ovvero se dipendente dello Stato è assegnato anche fuori ruolo al Commissariato del Governo della provincia di Bolzano previa richiesta da presentare entro il termine previsto al comma 3. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale interessato, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nella dotazione organica dell'Amministrazione di appartenenza. Al personale inquadrato nel ruolo della provincia autonoma di Bolzano già dipendente dello Stato al momento della decorrenza della delega di cui al comma 1 è garantita la facoltà di rientrare nelle Amministrazioni di precedente appartenenza in caso di revoca della predetta delega.

5. La provincia assicura l'assegnazione al Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano di una dotazione di personale, individuata d'intesa con il Presidente del Tribunale medesimo, nel limite massimo di tre unità equivalenti di personale tecnico amministrativo per ogni magistrato assegnato, oltre al segretario generale.

6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo la provincia autonoma di Bolzano, fermo restando quanto disposto dal comma 2, applica la normativa provinciale in materia di personale, di contabilità e di attività contrattuale avvalendosi a tal fine delle competenti strutture provinciali ⁽²⁶⁾.

⁽²⁶⁾ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 aprile 2016, n. 51; per gli effetti di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 51/2016.

Tribunale regionale di giustizia amministrativa

Sede di Trento

	Segretario generale	1
IX	Direttore amministrativo	1
VIII	Funzionario di cancelleria	2
VII	Collaboratore di cancelleria	2
VII	Collaboratore amministrativo-contabile	1
VI	Assistente amministrativo	1
VI	Assistente giudiziario	2
V	Operatore amministrativo	6
IV	Autista meccanico	1
IV	Coadiutore - Notificatore	1
IV	Addetto ai servizi di portierato e custodia	1
Totale		19

Tabella così modificata prima dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 28 aprile 1997 e poi dall'art. 9, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161. Successivamente, la presente tabella è stata abrogata dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 19 maggio 2011, n. 92.

Tribunale amministrativo di Bolzano

Codice denominazione	Personale amministrativo ruolo locale		
	Profili professionali	Dotazione organica	
	Dirigente (Segretario generale)	1	
	Totale parziale	1	
	Nona qualifica funzionale		
171 A	Direttore di cancelleria	1	
	Totale parziale	1	
	Ottava qualifica funzionale		
174	Funzionario di cancelleria	1	
	Revisore interprete-traduttore	1	
	Totale parziale	2	
	Settima qualifica funzionale		
33	Traduttore-interprete	1	
	Totale parziale	1	
	Sesta qualifica funzionale		
75	Ragioniere	2	
175	Assistente giudiziario	2	
	Totale parziale	4	
	Quinta qualifica funzionale		
4	Operatore amministrativo	4	
	Totale parziale	4	
	Quarta qualifica funzionale		
5	Coadiutore	4	
11	Autista meccanico	1	
	Coadiutore notificatore	1	
	Totale parziale	6	
	Terza qualifica funzionale		
10	Conducente di automezzi	1	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1	
	Totale parziale	2	
	Totale generale personale	20	
			1

Tabella così modificata prima dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291 e poi dall'art. 9, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DIRIGENTE

(organico 1 - coperti 1 - vacanti 0)

N.	AREA E FASCIA	FIGURA PROFESSIONALE ATTUALE DI CUI ALL'ACCORDO SULL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL 12.6.2009 DIRIGENTE	EX PROFILO PROFESSIONALE	QUALIFICA FUNZIONALE PROVINCIA AUTONOMA CORRISPONDENTE	PROFILO PROFESSIONALE PROVINCIA AUTONOMA CORRISPONDENTE
1	DIRIGENTE	(SEGRETARIO GENERALE)		VIII	ISPETTORE AMMINISTRATIVO CON INDENNITA' DI FUNZIONE DIRIGENZIALE

AREA III

(organico 4 - coperti 2 - vacanti 2)

N.	AREA E FASCIA	FIGURA PROFESSIONALE ATTUALE DI CUI ALL'ACCORDO SULL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL 12.6.2009	EX PROFILO PROFESSIONALE	TITOLO DI STUDIO E ATTESTATO DI CONOSCENZA DELLE LINGUE ITALIANA E TEDESCA PREVISTI PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO	QUALIFICA FUNZIONALE PROVINCIA AUTONOMA CORRISPONDENTE	PROFILO PROFESSIONALE PROVINCIA AUTONOMA CORRISPONDENTE
1	AREA III/F5 (ex C3 S) AREA III/F4	FUNZIONARIO	EX COORDINATORE	LAUREA PAT. A	VIII	ISPETTORE AMMINISTRATIVO
2	(EX C3)	FUNZIONARIO	EX REVISORE INTERPRETE TRADUTTORE - PROFILO PROFESSIONALE NON PREVISTO NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	LAUREA PAT. A	VIII	ISPETTORE TRADUTTORE

AREA II

(organico 14 - coperti 5 - vacanti 9)

N.	AREA E FASCIA	FIGURA PROFESSIONALE ATTUALE DI CUI ALL'ACCORDO SULL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL 12.6.2009	EX PROFILO PROFESSIONALE	TITOLO DI STUDIO E ATTESTATO DI CONOSCENZA DELLE LINGUE ITALIANA E TEDESCA PREVISTI PER	QUALIFICA FUNZIONALE PROVINCIA AUTONOMA CORRISPONDENTE	PROFILO PROFESSIONALE PROVINCIA AUTONOMA CORRISPONDENTE
----	---------------	--	--------------------------	---	--	---

1	AREA II/F3 (ex B3)	ASSISTENTE	EX OPERATORE ESPERTO B2	L'ACCESSO DALL'ESTERNO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO PAT. B	VI	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
2	AREA II/F5 (ex B - posizione econ. non esistente)	ASSISTENTE	EX ASSISTENTE GIUDIZIARIO B3	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO PAT. B	VI	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
3	AREA II/F4 (ex B3 S)	ASSISTENTE	EX ASSISTENTE GIUDIZIARIO B3 -	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO PAT. B	VI	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
4	AREA II/F4 (ex B3 S)	ASSISTENTE	EX ASSISTENTE GIUDIZIARIO B3 -	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO PAT. B	VI	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
5	AREA II/F3 (ex B3)	ASSISTENTE	EX OPERATORE ESPERTO B2	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO PAT. B	VI	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

AREA I

(organico 2 - coperti 2 - vacanti 0)

N.	AREA E FASCIA	FIGURA PROFESSIONALE ATTUALE DI CUI ALL'ACCORDO SULL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL 12.6.2009	EX PROFILO PROFESSIONALE	TITOLO DI STUDIO E ATTESTATO DI CONOSCENZA DELLE LINGUE ITALIANA E TEDESCA PREVISTI PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO	QUALIFICA FUNZIONALE PROVINCIA AUTONOMA CORRISPONDENTE	PROFILO PROFESSIONALE PROVINCIA AUTONOMA CORRISPONDENTE
1	AREA I/F2 (ex A1 S)	AUSILIARIO	CONDUCENTE AUTOMEZZI (PROFILO NON PREVISTO NEL SISTEMA ID CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO PAT. C	III	AIUTANTE AMMINISTRATIVO
2	AREA I/F2 (ex A1 S)	AUSILIARIO	EX ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI E DI ANTICAMERA	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO PAT. C	III	AIUTANTE AMMINISTRATIVO

(29) Allegato implicitamente aggiunto dall'art. 19-*quater*, comma 3, del presente provvedimento, aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 aprile 2016, n. 51; per gli effetti di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 51/2016.

Schema riassuntivo sulla composizione del T.R.G.A. Trentino – Alto Adige

Sede di TRENTO

1 Pres. T.A.R.	
5 Cons. T.A.R.	<p>2 designati dal Consiglio Provinciale di Trento, nominati con DPR su proposta del Pres. Cons. Min., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e parere del Consiglio di Presidenza (durata in carica: 9 anni)</p> <p>3 Consiglieri T.A.R. in aumento alla tab. A) L. 186/82</p>

Sezione autonoma di BOLZANO

<p>8 Cons. T.A.R. (*)</p> <p><i>(ruolo speciale dei cons. Ses. aut. di Bolzano da aggiungere alla tab. A) L. 186/82</i></p>	<p>4 nominati con DPR su proposta PCM, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere CPGA e, limitatamente al gruppo di lingua ted., con l'assenso del Consiglio Provinciale di Bolzano</p> <p>4 nominati dal Consiglio Provinciale di Bolzano con DPR</p>	<p>2 lingua italiana 2 lingua tedesca</p> <p>2 lingua tedesca 2 lingua italiana</p> <p>scelti tra le categorie di cui all'art. 2 DPR 426/84</p>
---	---	---

- (*) di cui 1 nominato Pres. con D.P.R. su proposta del Pres. Cons. Min., alternandosi, per ogni anno, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca, designato dai magistrati del relativo gruppo linguistico – poteri e funzioni di Presidente di T.A.R.

CRITERI

Ampliamento della pianta organica di magistratura

Delibera del 28 febbraio 2003

Il Consiglio di Presidenza ha approvato la seguente proposta delle Commissioni III e IV:

Con riferimento alla richiesta di parere della Sezione Atti Normativi del 29 luglio 2002 pervenuta il 15 novembre 2002 prot. n. 3316/C.P. con lettera del 15 novembre 2002 prot. 15/02 le Commissioni III e IV del Consiglio di Presidenza della G.A.

- sentito il giorno 12 febbraio 2003 il Presidente e la delegazione provinciale di Trento alla presenza del Presidente del C.P.G.A., del Presidente della Prima Commissione Avv. RASTRELLI e di altri componenti del C.P.G.A.;
- sentito il giorno 13 febbraio 2003 il dott. Berger, delegato dal Presidente della Provincia di Bolzano, alla presenza del Vice Presidente Barbera, del Presidente della Prima Commissione Avv. RASTRELLI e di altri componenti del C.P.G.A.;
- acquisito il parere del Segretariato Generale e ascoltate le considerazioni del Segretario generale e del Segretario delegato T.A.R. nella riunione del 29 gennaio 2003;
- esaminata la questione nelle sedute delle due Commissioni congiunte del 17 gennaio, 31 gennaio e 14 febbraio 2003

deliberano quanto segue:

a) la prospettata previsione di ampliamento della pianta organica dei magistrati di nomina provinciale assegnati nel T.R.G.A. di Trento, che determina l'aumento da 2 a 3 l'attuale previsione è valutata positivamente a condizione però che la durata in carica dei magistrati di nomina provinciale resti fissata nella attuale durata di nove anni.

A giudizio della Commissione deve pertanto essere censurata e respinta la previsione, attualmente contenuta nello schema di provvedimento, secondo la quale tale durata dell'incarico verrebbe aumentata a quindici anni.

La ragione della summenzionata contrarietà all'aumento della durata in carica dei magistrati di nomina provinciale consiste nel fatto che essa condurrebbe a mutare la natura della nomina, facendo di fatto assumere all'incarico un sostanziale carattere di stabilità che mal si concilia con l'esigenza dell'apporto specifico di sensibilità ed esperienze maturate in altra sede che è invece propria della natura di questi incarichi e che richiede di conseguenza un ragionevole ricambio nel tempo di chi è chiamato a ricoprirlo.

b) L'aumento prospettato della pianta organica del personale non togato in servizio al T.R.G.A. di Trento per un incremento pari a 3 nuove unità, e di quello in servizio presso la Sezione autonoma di Bolzano, per un incremento pari ad 1 unità, può essere favorevolmente considerato tenendo conto del fatto che esso conduce ad assicurare in entrambi i T.T.A.A.R. il rapporto ottimale di 3 funzionari per ogni magistrato.

Tuttavia le considerazioni del Segretariato generale, che le due Commissioni apprezzano, impongono di subordinare comunque il parere favorevole a che nel provvedimento sia espressamente previsto un congruo incremento delle risorse della G.A. al fine di far fronte al relativo onere finanziario.

Si sottolinea che questa condizione assume particolare rilievo attese le attuali ristrettezze nella previsione di bilancio 2003; restrizioni determinate dalla riduzione delle risorse assegnate alla G.A. nella legge finanziaria e nel bilancio dello Stato 2003.

Inoltre, le due Commissioni, apprezzando e facendo proprie le drammatiche considerazioni del Segretariato sulle carenze di organico che affliggono tutte le altre sedi

di TT.AA.RR. e la G.A. in generale, auspicano che l'aumento delle piante organiche del T.R.G.A. di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano costituisca un impegno per il Governo e il Parlamento a che analogo e coerente incremento sia previsto per l'intera pianta organica del personale non togato della G.A., in modo da assicurare che in tutti gli uffici giudiziari della G.A. sia raggiunto il medesimo, minimale, rapporto di tre funzionari per ogni magistrato assegnato.

Le due Commissioni congiunte, unanimemente propongono al C.P.G.A. di assumere come proprio il presente parere al fine di corrispondere, nei sensi indicati, a quanto richiesto dalla Sezione Atti Normativi del Consiglio di Stato.”

Indennità di bilinguismo *Delibera del 10 luglio 2003*

Il Consiglio di Presidenza ha espresso parere favorevole sulla richiesta di elevazione della misura dell'indennità di bilinguismo per i magistrati del T.R.G.A. di Bolzano. Detto incremento trova copertura a carico del bilancio dello Stato.

Designazione magistrati *Delibera del 20 aprile 2007*

In merito alla proposta di designazione della (OMISSIS) quale componente del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

esaminata la proposta nelle sedute del 22 marzo e 5 aprile 2007;

valutate le note pervenute in data 29 marzo 2007, del (OMISSIS) e del (OMISSIS);

esprime parere sfavorevole in quanto:

ferme restando le doti di professionalità della candidata, che nessuno ha contestato;

sussistono dubbi circa l'applicabilità alla Provincia di Trento dell'art. 2 del D.P.R. n. 426 del 1984 nella parte in cui, espressamente, si riferisce alla qualità di dipendente della Provincia di Bolzano; infatti, il Consiglio provinciale di Trento non pare possa designare un dirigente della Provincia stessa, se non procedendo ad una interpretazione analogica dell'art. 2, comma 3, lett. C, del DPR n. 426 del 1984, il quale, con riguardo alla nomina dei magistrati da assegnare al TRGA del Trentino Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, menziona, in via del tutto eccezionale, gli impiegati della Provincia di Bolzano e degli enti locali facenti parte della provincia stessa. Al riguardo, va considerato che la Sezione autonoma di Bolzano costituisce un ufficio giudiziario del tutto speciale, autonomo e separato dal TRGA di Trento; tale eccezionale configurazione si fonda sulle specifiche esigenze di tutela della minoranza linguistica presente nella Provincia e determina la previsione di specifiche possibilità di deroga ai principi generali dell'ordinamento, come quella in esame, che non sono, pertanto, estensibili alla Provincia di Trento, in mancanza di uguali presupposti giustificativi, considerando che il Tribunale di Trento, al contrario di Bolzano, è un Tribunale Amministrativo Regionale assoggettato alla stessa regolamentazione fissata per ogni altro TAR, al di fuori della presenza di due magistrati designati dalla Provincia con un incarico di durata novennale;

in ogni caso, avuto riguardo al principio di terzietà del giudice, sussistono profili di inopportunità e incompatibilità per i dipendenti peraltro, nella specie di livello apicale della Provincia a svolgere le funzioni di giudice amministrativo, considerando, da una parte, che la scelta è stata indirizzata nei confronti di un funzionario con il quale l'Ente designante ha instaurato un precedente rapporto fiduciario e, dall'altra, la stretta connessione esistente tra l'ufficio giudiziario ed il tessuto locale in cui i giudici sono chiamati ad operare.

Delibera del 15 giugno 2007

Il CPGA, nella seduta del 15 giugno 2007, alla luce delle osservazioni formulate dal Sottosegretario di Stato (OMISSIS), in merito all'interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie, dei casistica favorevoli e delle ragioni di opportunità, più che di legittimità, che ostano alla nomina, ha ritenuto che l'interessata appartenga alla categoria di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 554/1987; pertanto, ha espresso parere favorevole alla designazione della (OMISSIS) quale componente del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa in Trento.